

35843-19



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Pubblica Udienza
del 16/04/2019

Registro generale
n. 38214/2018

Sentenza n. 428/2019

N° ruolo: 13

Composta dai Consiglieri:

dott. Angela Tardio	Pres.
dott. Domenico Fiordalisi	
dott. Giacomo Rocchi	
dott. Antonio Minchella	Rel.
dott. Francesco Aliffi	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

(omissis) , nato il (omissis) ;

Avverso la sentenza n. 1085/2017 del GUP del Tribunale di Caltanissetta in data 14/02/2018;

Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Antonio Minchella;

Udite le conclusioni del Procuratore Generale, nella persona della dott.ssa Elisabetta Cesqui, che ha chiesto l'accoglimento del secondo motivo di ricorso ed il rigetto nel resto;

Udito il difensore Avv. (omissis) , che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 14/02/2018 il GUP del Tribunale di Caltanissetta, in esito a rito abbreviato, condannava (omissis) alla pena di € 500,00 di ammenda per porto ingiustificato di un coltello. Rilevava il giudice che in data 09/06/2017 l'imputato era stato controllato in (omissis) dalla polizia giudiziaria alle ore 20.15 mentre era alla guida della sua autovettura: egli stesso consegnava agli operanti un coltello che aveva con sé, a serramanico e con lama lunga cm 9,5 e manico di cm 10; soltanto in udienza egli aveva sostenuto che si serviva di quell'oggetto per raccogliere erbe campestri, ma il giudice aveva ritenuto che l'orario di perquisizione non era compatibile con una raccolta di erbe né era risultato che egli fosse stato controllato nel ritorno da un luogo di raccolta di erbe; la lesività dell'arma non consentiva di inquadrare la fattispecie nell'art. 131 bis cod.pen.: tuttavia si riteneva il fatto come di lieve entità e si riconoscevano le circostanze attenuanti generiche.

2. Avverso detta sentenza propone ricorso l'interessato a mezzo del difensore Avv. (omissis). Con motivo unico deduce, ex art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod.proc.pen., erronea applicazione di legge e manifesta illogicità della motivazione: sostiene che non era stato applicato l'istituto di cui all'art. 131 bis cod.pen. nonostante la lunghezza della lama non fosse particolarmente rilevante e nonostante si fosse trattato di una condotta la cui offensività era esigua; peraltro il coltello era stato consegnato spontaneamente alla polizia giudiziaria, tanto che il fatto era stato comunque ritenuto lieve e a nessun rilievo conducevano invece le considerazioni sulla mancanza di elementi indicanti una attività di raccolta di erbe appena compiuta.

Con motivi nuovi il ricorrente deduce, ex art. 606, comma 1 lett. b), cod.proc.pen., erronea applicazione di pena in ordine alla legalità della pena inflitta: infatti il giudice, applicando la riduzione per il rito, aveva ridotto la pena di un terzo invece che della metà così come ora disposto dall'art. 442 cod.proc.pen., modificato dalla Legge n. 103 del 2017 con riferimento alle contravvenzioni.

3. Il P.G. ha chiesto l'accoglimento del solo secondo motivo di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il solo secondo motivo di ricorso è fondato.

2. In ordine alla prima doglianza, relativa alla dedotta sussistenza di un giustificato motivo per il porto del coltello e quindi alla correlativa insussistenza del reato contestato, i rilievi del ricorrente vanno respinti.

Infatti, il coltello di cui all'imputazione rientra nella prima delle due diverse categorie considerate dalle due distinte parti in cui è idealmente diviso il comma secondo del citato art. 4.

Secondo principi consolidati, gli oggetti indicati specificamente nella prima parte dell'art. 4, comma 2, Legge n. 110 del 1975 n. 110 sono da ritenere del tutto equiparabili alle armi improprie, per cui il loro porto costituisce reato alla sola condizione che avvenga *"senza giustificato motivo"*, mentre per gli altri oggetti, non indicati in dettaglio, cui si riferisce l'ultima parte della stessa disposizione normativa occorre anche l'ulteriore condizione che essi appaiano *"chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona"*.

In coerenza con tale orientamento, si ritiene che, essendo ricompreso tra gli oggetti di cui alla prima di dette categorie, il porto di un coltello va considerato idoneo a costituire reato se, indipendentemente dalla concreta prospettabilità di una sua utilizzazione per l'offesa alla persona, non abbia un giustificato motivo.

In altri termini, la lunghezza della lama e la presenza di un'estremità appuntita rendono l'oggetto classificabile come vero e proprio coltello ai sensi di legge, trattandosi comunque di "strumento da punta e da taglio atto ad offendere". Inoltre la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che, in relazione agli oggetti da punta e da taglio, dunque veri e propri coltelli, l'intervenuta abrogazione del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 80 rende irrilevanti le dimensioni dello stesso (Sez. 1, n. 13618 in data 22.03.2011, Rv. 249924).

Quanto al giustificato motivo di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 2, esso ricorre quando le esigenze dell'agente siano corrispondenti a regole relazionali lecite rapportate alla natura dell'oggetto, alle modalità di verifica del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento e alla normale funzione dell'oggetto (Sez. 1, n.4498 del 14.1.2008, Rv. 238946).

Nella fattispecie, il ricorrente ha addotto una ragione per il porto del coltello, sostenendo che esso era occorrente per l'attività di raccolta di erbe campestri.

A tal proposito vanno espresse due osservazioni.

In primo luogo, va rammentata la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui il "giustificato motivo", rilevante ai sensi della Legge n° 110/1975, art. 4, non è quello dedotto *a posteriori* dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso nell'immediatezza, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di un'immediata verifica da parte dei verbalizzanti (Sez. 1, n. 18925 del 2013, Rv 256007). E dalla sentenza impugnata il ricorrente non risulta avere fornito alcuna giustificazione concreta nell'immediatezza (fatto non contestato nemmeno in ricorso), mentre la giustificazione risulta data soltanto in udienza.

In secondo luogo, il giudice non ha basato la condanna sulla sola circostanza della mancata giustificazione immediata del porto del coltello, ma ha comparato la ragione addotta con gli esiti del controllo di polizia giudiziaria, rilevando che l'accertamento

era avvenuto a serata ormai inoltrata e non più compatibile con la raccolta di erbe campestri nonché che non risultava che il ricorrente tornasse da un luogo di siffatta attività.

Di conseguenza, la sentenza ha adeguatamente motivato sull'assenza di una giustificazione al porto dell'oggetto.

3. Anche l'ulteriore doglianza contenuta nel primo motivo di ricorso è infondata: essa attiene al mancato riconoscimento del beneficio della particolare tenuità del fatto, considerato il modesto spessore della condotta ed il riconoscimento delle comunque lieve entità del fatto.

Si tratta di argomentazioni che non possono essere accolte.

In ordine all'istituto di cui all'art. 131 bis cod.pen., per come osservato dalle Sezioni Unite di questa Corte, il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa, che ha ad oggetto le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen, richiedendosi una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta e non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto (Sez. Un., n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590).

Ciò posto, deve altresì ricordarsi come, in relazione ai requisiti della motivazione in genere, si sia specificato che la sentenza costituisce un tutto coerente ed organico, con la conseguenza che, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di un valido percorso giustificativo, ogni punto non può essere autonomamente considerato, dovendo essere posto in relazione agli altri, con la conseguenza che la ragione di una determinata statuizione può anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (v. Sez. 4, n. 4491 del 17/10/2012, Rv. 255096). Più in generale, si è affermato che la sentenza di merito non è tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 26660 del 13/5/2011, Caruso e altro, Rv. 250900; Sez. 6, n. 20092 del 4/5/2011, Schowick, Rv. 250105).

Nel caso in esame emerge chiaramente, dalla complessiva analisi della sentenza impugnata, che il giudice, nel valutare la condotta contestata all'imputato, ha escluso la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'invocata causa di non punibilità, sottolineando la tipologia di coltello e la condotta del ricorrente.

L'ulteriore doglianza del ricorrente si fonda su di una ingiustificata equiparazione tra lieve entità del fatto di cui al comma terzo dell'art. 4 della Legge n° 110/1975 e la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod.pen.

In realtà, si tratta di fattispecie strutturalmente e teleologicamente non coincidenti, atteso che, mentre ai fini della concedibilità della prima il giudice è tenuto ad una valutazione dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità devono essere considerate le modalità della condotta, il grado di colpevolezza da esse desumibile e l'entità del danno o del pericolo ed altresì il carattere non abituale della condotta.

In effetti, le ipotesi di lieve entità di alcuni reati si giustificano alla luce della riconosciuta graduabilità del reato, intesa come proprietà del reato di presentare diversi gradi di gravità, i quali determinano l'escursione delle pene (che quindi tendenzialmente non possono essere fisse) ma anche lo stesso persistere o meno di una penale responsabilità.

L'ente-reato propone una struttura graduabile in ogni sua componente, tanto da potersi parlare di grado del disvalore dell'evento, per indicare la misura variabile del giudizio di contrarietà all'ordinamento dell'offesa al bene; di grado di disvalore dell'azione, per indicare la misura variabile del giudizio di contrarietà all'ordinamento delle modalità della condotta; di intensità della colpevolezza, ad indicare la variabile misura della colpevolezza per il fatto.

Pertanto, è sempre possibile rinvenire fattori di dimensionamento della gravità dell'illecito.

Nella fattispecie, va aggiunto che la negazione della *particolare tenuità* del fatto, ai fini dell'applicazione dell'art. 131-bis cod.pen., non impedisce la qualificazione di *lieve entità* del medesimo fatto, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante prevista nell'art. 4, comma terzo, della Legge n. 110 del 1975. Nella costruzione normativa, il fatto di *particolare tenuità* ha minore rilevanza offensiva rispetto al fatto di *lieve entità* astrattamente integrante violazione della stessa norma incriminatrice, e per questo al riconoscimento della prima qualità fa seguito il radicale effetto della *non punibilità*, mentre al riconoscimento della seconda fa seguito soltanto l'attenuazione della pena. Può quindi accadere che la rilevanza penale di un comportamento - di porto fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa di un oggetto atto ad offendere - non sia così bassa da renderlo penalmente irrilevante come fatto di *particolare tenuità*, ma sia al tempo stesso limitata, in modo tale da consentire la sua qualificazione come fatto di *lieve entità*. Ciò può avvenire quando il fatto è munito di portata offensiva significativamente inferiore a quella del comportamento astrattamente previsto dalla norma incriminatrice nell'ipotesi *base*, cioè *non attenuata*. Dall'ordine di idee esposto deriva la conciliabilità, sul piano logico, della negazione della *particolare tenuità* di un fatto e

e dell'affermazione della sua *lieve entità* (Sez. 1, n. 51261 del 07/03/2017, Rv. 271262).

4. E' invece fondato il secondo motivo di ricorso, il quale denuncia una erronea applicazione della riduzione di pena derivante dalla scelta del rito: il ricorrente nota che il reato da lui commesso era una contravvenzione, ma, nella dosimetria della pena, la stessa era stata diminuita di un terzo anziché della metà, per come imposto dalla modifica dell'art. 442 cod.proc.pen.

Infatti, come precisato in motivazione da Sez. U, n. 18821 del 24/10/2013 Cc., dep. 07/05/2014, Rv 258649, l'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., pur essendo norma di carattere processuale, ha effetti sostanziali, "disciplinando la severità della pena da infliggere in caso di condanna secondo il rito abbreviato", per cui "deve soggiacere al principio di legalità convenzionale di cui all'art. 7, § 1, CEDU, così come interpretato dalla Corte di Strasburgo, vale a dire irretroattività della previsione più severa (principio già contenuto nell'art. 25, comma secondo, Cost.), ma anche, e implicitamente, retroattività o ultrattività della previsione meno severa".

In proposito va sottolineato che, sebbene l'art. 442 cod.proc.pen. si inserisca nell'ambito della disciplina processuale e non di quella sostanziale e preveda, in modo peculiare, un più favorevole trattamento penale in considerazione di una condotta dell'imputato successiva al reato, da un lato, la diminuzione o sostituzione della pena è senz'altro un aspetto sostanziale, che ricade, dunque, nell'ambito applicativo dell'art. 25, secondo comma, Cost., sicché ne consegue che i profili processuali sono intimamente ed inscindibilmente connessi a quelli sostanziali. In definitiva, è ormai acquisito nel nostro sistema giuridico il principio secondo cui il trattamento sanzionatorio, anche laddove collegato alla scelta del rito, finisce sempre con avere ricadute sostanziali ed è, dunque, soggetto alla complessiva disciplina di cui all'art. 2 cod.pen.

La riduzione di pena conseguente alla scelta del rito abbreviato, incidendo sul trattamento sanzionatorio concreto, ha ricadute necessariamente sostanziali, la cui natura non muta nonostante siano collegate non all'illecito penale in sé, ma ad un comportamento successivo, consistente nell'esercizio di una facoltà processuale. Pertanto, l'art. 442, comma 2, cod.proc.pen., come novellato dalla Legge n. 103 del 2017, nella parte in cui prevede che, in caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà, anziché di un terzo, se si procede per una contravvenzione, pur essendo disposizione processuale, comporta un trattamento sostanziale sanzionatorio più favorevole e si applica, come stabilisce l'art. 2, quarto comma, cod.pen., anche alle fattispecie anteriori, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

Si deve, dunque, procedere alla rideterminazione della pena: il giudice aveva determinato una pena di € 1.050,00 di ammenda, ridotta ad € 750,00 di ammenda

per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; su quest'ultima pena aveva applicato una riduzione di un terzo della sanzione, non correttamente applicando l'art. 442 cod.proc.pen. e così giungendo alla pena di € 500,00 di ammenda: ma poiché la misura corretta della riduzione della pena per la scelta del rito doveva essere pari alla metà, la pena finale esatta era di € 350,00 di ammenda.

La rideterminazione può avvenire automaticamente in base alla statuizione del giudice di merito, non comportando il relativo calcolo alcun profilo di discrezionalità, ma derivando direttamente dall'applicazione dei nuovi criteri legali collegati alla scelta del rito in considerazione della quantificazione già effettuata dal giudice di merito.

5. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio limitatamente alla entità della pena, ridotta come sopra indicato. Il ricorso va rigettato nel resto.


P.Q.M

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla entità della pena, che ridetermina in Euro Trecentosettantacinque di ammenda.


Rigetta il ricorso nel resto.

Roma, 16 aprile 2019.

Il Consigliere estensore
(dott. Antonio Michella)



Il Presidente
(dott.ssa Angela Tardio)



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale

Depositata in Cancelleria oggi

Roma, li 8 AGO 2019

IL CANCELLIERE

Il Funzionario Giudiziario

Rosa COZZOLINO

